

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – PALAZZO REALE DI NAPOLI** in seguito, anche per brevità, "il Ministero", con sede in Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 Napoli, codice fiscale 95220960637, per il quale interviene il dott. Mario Epifani, nato a Roma l'08 maggio 1974, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo Reale di Napoli, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio Tagliaferri, nato a Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

	Turismo del 23 dicembre 2014, recante “ <i>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</i> ”;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità</i> ”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “ <i>Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i> ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	
	VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri</i> ” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	

	turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 recante “ <i>Regolamento</i>	
	<i>concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero</i>	
	<i>della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e</i>	
	<i>dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;</i>	
	VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione	
	relativa all’anno 2023 emanata dal Ministro della Cultura con decreto	
	rep. n. 143 del 30 marzo 2023, con la quale sono stati assegnati ai	
	titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e	
	strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l’anno 2023;	
	VISTO il Decreto n. 726 del 30 ottobre 2020 che attribuisce al dott. Mario	
	Epifani l’incarico di Direttore del Palazzo Reale di Napoli;	
	VISTO l'art. 26 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante " <i>Disposizioni per</i>	
	<i>lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in</i>	
	<i>materia di processo civile"</i> , il quale prevede che, al fine di garantire la	
	continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra	
	l’altro, che la Società Ales “ <i>svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,</i>	
	<i>l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,</i>	
	<i>valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed</i>	
	<i>internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel</i>	

	<i>perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti</i>	
	<i>attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione</i>	
	<i>gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di</i>	
	<i>supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o</i>	
	<i>contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi	
	<i>direttamente svolti”;</i>	
	VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31	
	marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	“relazione <i>in house</i> ”;	
	VISTO l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva 2014/24/UE,	
	laddove individua i requisiti per l’affidamento <i>in house</i> , specificando	
	che: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve	
	esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a	
	quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività	
	della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello	
	svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione	
	aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate	
	dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui	
	trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna	
	partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di	

	partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o	
	potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei	
	trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona	
	giuridica controllata;	
	VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive	
	modificazioni recante " <i>Testo unico in materia di società a</i>	
	<i>partecipazione pubblica</i> ";	
	VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 laddove dispone che	
	gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e gli enti	
	concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui	
	all'articolo 7, comma 2.	
	VISTO il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.	
	36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i>	
	di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
	regime di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti	
	"adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui	
	danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità	
	e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al	
	perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,	
	economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e	
	razionale impiego di risorse pubbliche".	
	VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante " <i>Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	

	<p><i>cultura</i>” del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, deroga da intendersi ora riferita all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, laddove il Ministero della Cultura, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività;</p>	
	<p>CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i>, del Ministero;</p>	
	<p>CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i>;</p>	
	<p>CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.</p>	

	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VALUTATA l'opportunità per Palazzo Reale di Napoli di disporre dei	
	servizi erogati da Ales per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2024,	
	finalizzati alla realizzazione di un progetto per il miglioramento della	
	fruizione per il Palazzo Reale di Napoli in occasione della prossima	
	apertura al pubblico della mostra: "Tolkien. Uomo, Professore, Autore"	
	nel periodo compreso tra il 01/04/2024 al 30/06/2024;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 settembre	
	2022, recante " <i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative</i> ",	
	ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di	
	supporto in regime di <i>in house providing</i> a favore della Ales S.p.A., è	
	stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L.	
	21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n.	
	132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della	
	scrivente Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui	
	trattasi;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023,	
	recante " <i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44</i>	
	<i>del 30 settembre 2022</i> ", ai sensi della quale l'attività di verifica	
	richiamata nell'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con	
	modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere	
	dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la	
	pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a	
	tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale	

	periferia afferente;	
	VISTA la circolare di interpello prot. n. 21831 del 15/11/2023 pubblicata	
	dalla Direzione Generale Musei volta a verificare la disponibilità del	
	personale interno al Ministero, idoneo a prestare servizio presso il	
	Palazzo Reale di Napoli;	
	VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale	
	in servizio presso il Palazzo Reale di Napoli da impiegare nelle attività	
	relative ai servizi in argomento, di cui alla nota della Direzione Generale	
	Musei n.23219-P del 05/12/2023;	
	VISTA la decisione a contrarre rep. n. 40 del 15/03/2024 a firma del	
	Direttore del Palazzo Reale di Napoli;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore del Palazzo	
	Reale di Napoli alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 591 del 6 marzo 2024,	
	con riferimento al progetto per il miglioramento della fruizione per il	
	Palazzo Reale di Napoli in occasione della prossima apertura al	
	pubblico della mostra: "Tolkien. Uomo, Professore, Autore" nel periodo	
	compreso tra il 01/04/2024 al 30/06/2024;	
	VISTA la richiesta a firma del Direttore del Palazzo Reale di Napoli alla	
	Ales S.p.A., recante il prot. n. 718 del 14 marzo 2024, rimodulata a	
	seguito della riconsiderazione delle esigenze della Committenza con	
	riferimento al medesimo progetto;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 2898 del 14 marzo 2024,	
	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 45.489,53 oltre IVA di legge per	

	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i " <i>Parametri</i>	
	<i>di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti</i>	
	<i>di Ales S.p.A.</i> ";	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
	settore in questione, consente al Palazzo Reale di Napoli un'economia	
	di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento	
	dell'azione amministrativa;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 734 del 15 marzo 2024, con cui il	
	Direttore del Palazzo Reale di Napoli ha accettato l'offerta proposta	
	dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa	
	Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 2898 del 14	
	marzo 2024;	
	VISTA la nota recante il prot. 7613 del 25 marzo 2024 della Direzione	
	Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio	
	sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del	
	presente contratto;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche del Palazzo	
	Reale di Napoli a valere sul capitolo 1.2.1.090 - art. 1.03.02.13.001	
	dell'Anno Finanziario 2024 in corso di approvazione,	

	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico”	
	- (“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto	
	per “ Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto	
	per il miglioramento della fruizione per il Palazzo Reale di Napoli ”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell’art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica presentata	

	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	
	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
	prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 1° aprile al 30	
	giugno 2024.	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria	
	dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi	
	per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	

	<p>5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>Articolo 6. Obblighi e adempimenti.</p>	
	<p>6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.</p>	
	<p>6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.</p>	
	<p>6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;</p>	
	<p>6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.</p>	
	<p>6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative</p>	

	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
	Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale	
	assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e	
	normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro	
	della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le	
	disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso	
	dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di	
	collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	

	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con	

	almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e	
	collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati	
	e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali	
	idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi	
	presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base	
	a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante	
	<i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia</i>	
	<i>di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive	
	modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei	
	servizi è pattuito in € 45.489,53 (quarantacinquemilaquattrocentot-	
	tantanove/53) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
	avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
	modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara	
	di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse	
	derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli	
	elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	
	obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e	

	per le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno	
	dei corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti,	
	che andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti	
	nell'offerta inviata.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interfe-	
	renza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico	
	di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante	
	sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che	
	potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il	
	soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
	pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da	
	interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano	
	interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di	
	prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che il Ministero abbia accreditato al Palazzo Reale di Napoli le	
	necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà	
	mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di	
	Ales al Palazzo Reale di Napoli delle relative fatture, le quali dovranno	
	essere inviate da Ales al Palazzo Reale di Napoli dopo che Ales abbia	

	acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco MG8M0W , con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	

	ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero	
	applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e	
	l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	
	complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi,	
	da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	
	maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del	
	Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
	contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere	
	da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente	
	eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del	

	contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non sollevierà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	

	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia,	
	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	

	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	
	o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
	pertinenza, liceità e correttezza, tutte le operazioni di trattamento dei	
	dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta	
	in conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection	
	Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire	
	il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
	organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente	
	necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e	

	avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione	
	della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
	non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
	previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di	
	legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o	
	divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta	
	a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e	
	contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti	
	di cui agli artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui	
	quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi	
	direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra il dott. Mario Epifani in qualità	

	di Direttore del Palazzo Reale di Napoli e il dott. Fabio Tagliaferri, della	
	Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
	243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	

